

	Pag.
CASSIN: Sospensione della franchigia telegrafica alle Camere di commercio . . . . .	20037
CAVAZZA: Facilitazioni agli studenti militari laureandi . . . . .	20038
DENTICE: Licenza illimitata per esami a studenti universitari . . . . .	20038
— Esclusione di ufficiali dalla indennità straordinaria . . . . .	20038
LEONE: Ritardo nella promozione dei tenenti dei corpi amministrativi . . . . .	20039
MORELLI-GUALTIEROTTI: Ricordo ai giovani soldati delle classi 1898-909 . . . . .	20039
RISPOLI: Applicazione delle forze idroelettriche all'agricoltura . . . . .	20039
— Distretti postali nella provincia di Napoli . . . . .	20040
ROSSI GAETANO: Corse motociclistiche . . . . .	20041
SAUDINO: Licenze a militari studenti per esami . . . . .	20041
VINAJ ed altri: Nuova liquidazione di pensione agli ufficiali della riserva . . . . .	20042

**Angiolini.** — *Al ministro della guerra.* — Circa il prolungato ritardo nel licenziamento degli ufficiali medici di complemento specie di quelli richiamati in servizio, prima della mobilitazione della classe di leva cui appartenevano e per domandare la ragione per la quale si continuino a tenere mobilitate undici classi di medici oltre gli effettivi il cui numero durante la guerra è raddoppiato, condannando tanta parte di essi che di questo tempo farebbero tesoro all'ozio più completo ».

**RISPOSTA.** — « Col congedamento degli ufficiali medici della classe 1884, in corso d'attuazione, restano alle armi soltanto nove classi di ufficiali medici mentre ne sono state congedate complessivamente quindici.

« La smobilitazione degli ufficiali medici non può procedere parallela a quella degli ufficiali delle armi combattenti e degli altri corpi dell'esercito per ragioni che vanno ricercate: nella deficienza di ufficiali effettivi in zona territoriale; nel numero considerevole di esoneri e licenze illimitate concesse per assicurare l'assistenza reclamata dalla popolazione nelle condotte e negli ospedali civili e per l'insegnamento universitario; nel fatto che ad ogni congedamento di classe si ritenga negli ospedali un numero rilevante di militari che chiedono provvedimenti medico-legali; nell'assistenza agli invalidi tuttora devoluta alle Autorità militari; nel fatto che la riduzione dei posti-letto non porta con sé negli ospedali una analoga riduzione degli organi di-

rettivi e dei servizi ospedalieri (gabinetti radiografici, batteriologici, clinici, ecc.) e nella fusione speciale per gli ospedali militari territoriali di centri di mobilitazione, dovendo provvedere al ritiro e riordinamento delle unità sanitarie mobilitate sia per i materiali, sia per i singoli archivi ove si contengono documenti indispensabili per gli accertamenti medico-legali.

« Si soggiunge — ad ogni modo — che è cura costante del Ministero provvedere il più sollecitamente possibile anche alla smobilitazione degli ufficiali medici.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APRILE ».

**Bianchi Vincenzo.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno che chiusasi la prima sessione di esami, agli ufficiali appartenenti ai battaglioni studenti vengano applicate le disposizioni di legge del tempo di pace ».

**RISPOSTA.** — « I militari studenti, rispetto all'applicazione delle disposizioni di legge del tempo di pace, si trovano nelle stesse condizioni di tutti gli altri militari per molti dei quali dette disposizioni porterebbero notevoli vantaggi. Non è quindi possibile un'eccezione soltanto per essi, nè, al momento attuale non essendo stata ancora effettivamente firmata e ratificata la pace, può esser preso un provvedimento d'indole generale che depaupererebbe eccessivamente i quadri ed impedirebbe o ritarderebbe troppo il licenziamento degli ufficiali delle classi più anziane.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APRILE ».

**Carboni.** — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se l'indennità speciale di lire 3 al giorno concessa agli ufficiali, dalla quale sono esclusi quelli in aspettativa e in licenza di convalescenza per qualsiasi motivo, non sia da conservare a coloro che si trovano in queste condizioni per infermità proveniente da causa di servizio ».

**RISPOSTA.** — « Come esplicitamente è stabilito nel decreto luogotenenziale n. 770 del 17 maggio 1919 l'indennità straordinaria di lire 3 agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina spetta soltanto agli ufficiali sotto le armi.

« Non possono quindi beneficiare di tale indennità gli ufficiali che si trovano in a-